

COMUNE DI CAVAION VERONESE

Provincia di Verona



Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 26/06/2025

Sommario

TITOLO I – Principi generali	5
Articolo 1 - Finalità.....	5
Articolo 2 - Sede	5
Articolo 3 - Competenze	5
TITOLO II – Insediamento	6
Articolo 4 - Prima riunione	6
Articolo 5 – Lavori della prima riunione	6
TITOLO III – Organizzazione	8
Articolo 6 – Presidenza	8
Articolo 7 – Gruppi consiliari	8
Articolo 8 – Nuovi gruppi misti	8
Articolo 9 – Capo gruppo.....	9
Articolo 10 - Conferenza dei capigruppo.....	9
TITOLO IV – Convocazione del Consiglio.....	10
Articolo 11 - Ordine del giorno.....	10
Articolo 12 - Convocazione	10
Articolo 13 - Urgenza ed integrazioni.....	11
Articolo 14 - Documentazione	11
Articolo 15 - Prima convocazione.....	11
Articolo 16 - Seconda convocazione.....	12
TITOLO V – Lavori del Consiglio	13
Articolo 17 - Riunioni pubbliche	13
Articolo 18 – Riunioni segrete	13
Articolo 19 – Partecipazione degli assessori.....	13
Articolo 20 - Comportamento dei consiglieri	13
Articolo 21 - Ordine della discussione.....	14
Articolo 22 - Comportamento del pubblico	14
Articolo 23 – Riunioni aperte.....	15
Articolo 24 - Funzionari e consulenti.....	15
Articolo 25 - Ordine e soppressione degli argomenti	15
Articolo 26 – Comunicazioni	16
Articolo 27 – Sindacato ispettivo	16
Articolo 28 – Interrogazioni.....	16
Articolo 29 – Interpellanze.....	17
Articolo 30 – Mozioni.....	17

Articolo 31 – Risoluzioni	18
Articolo 32 – Emendamenti	18
Articolo 33 - Discussione.....	18
Articolo 34 - Chiusura della riunione.....	19
TITOLO VI – Votazioni	20
Articolo 35 – Principi generali in tema di votazioni	20
Articolo 36 – Votazione palese	20
Articolo 37 - Votazione per appello.....	20
Articolo 38 - Votazione segreta	21
Articolo 39 - Deliberazioni immediatamente eseguibili	21
TITOLO VII – Verbali.....	22
Articolo 40 - Verbali	22
Articolo 41 – Deposito ed approvazione.....	22
TITOLO VIII – I Consiglieri	23
Articolo 42 - Diritto d’iniziativa	23
Articolo 43 - Diritto di convocazione	23
Articolo 44 - Diritto d’informazione.....	23
Articolo 45 - Diritto di accesso agli atti	24
Articolo 46 – Dovere di partecipazione	24
Articolo 47 – Dovere di astensione.....	25
TITOLO IX – Commissioni consiliari.....	26
Articolo 48 – Commissioni	26
Articolo 49 – Costituzione e composizione	26
Articolo 50 – Designazioni e nomina	27
Articolo 51 – Attribuzioni.....	27
Articolo 52 – Organizzazione	27
Articolo 53 – Convocazione.....	27
Articolo 54 – Deliberazioni.....	28
Articolo 55 - Verbalizzazione	28
Articolo 56 – Pubblicità dei lavori	28
Articolo 57 – Compensi	28
Articolo 58 – Commissioni speciali.....	29
TITOLO X – Sedute in videoconferenza	30
Articolo 59 – Oggetto.....	30
Articolo 60 – Modalità di riunione.....	30
Articolo 61 – Videoconferenze della giunta	30
Articolo 62 – Videoconferenze del Consiglio.....	30

Articolo 63 – Dei lavori	31
Articolo 64 – Tutela della privacy	32
Articolo 65 – Registrazioni delle riunioni in presenza.....	33
TITOLO XI – Disposizioni finali	34
Articolo 66 - Rinvio dinamico	34
Articolo 67 - Entrata in vigore	34

TITOLO I - Principi generali

Articolo 1 - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento adottato nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Articolo 2 - Sede

1. Di norma, le riunioni del Consiglio si svolgono presso la sede municipale.

Articolo 3 - Competenze

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo politico amministrativo con competenza esclusiva e limitata agli atti fondamentali previsti dalla legge¹.

¹ Art. 42 co. 2 TUEL: il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

TITOLO II – Insiediamento

Articolo 4 - Prima riunione

1. Il Sindaco convoca la prima riunione del Consiglio, successiva alle elezioni, entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La prima riunione si svolge entro i successivi dieci giorni dalla convocazione².
2. Gli avvisi di convocazione sono comunicati al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni, naturali e consecutivi, prima della data della riunione.

Articolo 5 – Lavori della prima riunione

1. La prima riunione è presieduta dal Sindaco, che è il Presidente del Consiglio.
2. Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, anche se non sia stato prodotto alcun reclamo, il Consiglio esamina la condizione degli eletti³.
3. Se taluno degli eletti contesta la sussistenza di una o più cause di ineleggibilità o incompatibilità in capo ad altro consigliere, il Segretario Comunale annota la contestazione a verbale. La contestazione dà avvio al procedimento previsto dall'art. 69 del TUEL⁴ o comunque dalla legge vigente.
4. Concluso l'esame della condizione degli eletti, il Sindaco presta il giuramento in piedi davanti ai consiglieri, anch'essi in piedi, pronunciando la formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana"⁵.

² Art. 40 co. 1 TUEL: La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

³ Art. 41 co. 1 TUEL: nella prima seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

⁴ Art. 69 TUEL: 1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo art. 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il Consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

⁵ Art. 50 co. 11 TUEL: il Sindaco e il Presidente della provincia prestano davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

5. Qualora abbia già provveduto alla nomina della giunta, il Sindaco comunica i nominativi degli assessori e del vice-Sindaco e le relative deleghe. Qualora il Sindaco modifichi la composizione dell'esecutivo nel corso del mandato, ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
6. Il Consiglio elegge, con voto segreto, tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 223/1967 o della legge vigente.
7. Il Consiglio procede alla costituzione, con deliberazione, della Commissione consiliare permanente "Statuto e regolamenti comunali" secondo quanto previsto dal Titolo IX del presente regolamento.
8. Successivamente, il Consiglio provvede all'esame di ogni altro argomento eventualmente iscritto all'ordine del giorno.

TITOLO III - Organizzazione

Articolo 6 - Presidenza

1. Il Sindaco è, di diritto, il Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio convoca, presiede e dirige i lavori del Consiglio, modera la discussione assicurando che la stessa ed i lavori consiliari si svolgano osservando le norme del presente regolamento. Il Presidente introduce le proposte delle quali si discute, concede la facoltà di intervenire nelle discussioni, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, avvia la votazione, controlla e proclama i risultati.
3. Il Presidente ha il compito ed il potere di mantenere l'ordine per assicurare il buon andamento dei lavori, la regolarità delle discussioni e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dall'assessore Vice-Sindaco, se consigliere comunale o, in caso di mancanza, assenza o impedimento del Vice-Sindaco, dal consigliere anziano⁶.

Articolo 7 - Gruppi consiliari

1. Di norma, i consiglieri eletti nelle liste che hanno sostenuto il medesimo candidato Sindaco formano un gruppo consiliare.
2. I gruppi consiliari, formati in esito alle elezioni, possono essere costituiti anche da un solo consigliere.
3. Ogni consigliere può recedere, in ogni tempo, dal gruppo consiliare cui appartiene per aderire ad altro gruppo, previa comunicazione al Presidente.
4. Ciascun gruppo consiliare, tramite il proprio capo gruppo, comunica al Presidente il nome identificativo del gruppo stesso e l'elenco dei suoi componenti.

Articolo 8 - Nuovi gruppi misti

1. Più consiglieri hanno facoltà di recedere dal gruppo consiliare cui appartengono ai sensi dell'articolo precedente, per costituire un gruppo del tutto nuovo.
2. Sono necessari almeno due consiglieri per formare un gruppo di nuova istituzione.

⁶ Art. 40 co. 2 TUEL: è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri.

Articolo 9 - Capo gruppo

1. I consiglieri comunicano in forma scritta, al Presidente e al Segretario Comunale, il nome del capogruppo entro la prima riunione del Consiglio. In assenza di comunicazioni, è designato capogruppo il candidato della lista alla carica di Sindaco, ovvero colui che abbia ottenuto la cifra elettorale individuale maggiore.
2. Il capo gruppo, di norma, è eletto in seno al gruppo stesso a maggioranza relativa.
3. I consiglieri comunicano, in forma scritta, ogni variazione della composizione del gruppo o della persona del capogruppo.

Articolo 10 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organo facoltativo di supporto al Consiglio.
2. Di norma si riunisce almeno due giorni prima della riunione del Consiglio, su iniziativa del Sindaco o a richiesta di un capogruppo, allo scopo di introdurre i capigruppo agli argomenti principali della seduta.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco può provvedere il vice-Sindaco.
4. I capigruppo hanno facoltà di delegare, in forma scritta, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal Segretario Comunale o da altro funzionario dallo stesso incaricato.

TITOLO IV - Convocazione del Consiglio

Articolo 11 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da esaminare in ciascuna riunione costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente stabilisce, rettifica e integra l'ordine del giorno e convoca il Consiglio Comunale.

Articolo 12 - Convocazione

1. Di norma, la convocazione del Consiglio è effettuata mediante posta elettronica certificata.
2. L'avviso di convocazione, completo dell'ordine del giorno è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, indica il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.
3. Ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, il Presidente comunica la convocazione a mezzo di posta elettronica ordinaria all'indirizzo appositamente comunicato dal consigliere, possibilmente accompagnando tale comunicazione con un breve messaggio inoltrato attraverso la rete telefonica mobile o il web (sms, whatsapp, messenger o simili) che reca gli elementi essenziali della convocazione medesima: data, ora, luogo.
4. Ai consiglieri sono inviati, via posta elettronica certificata o ordinaria, la convocazione e l'ordine del giorno, nonché rese disponibili, anche attraverso un link di collegamento telematico, le proposte di deliberazione e la relativa documentazione in formato digitale.
5. I consiglieri dichiarano l'indirizzo di posta elettronica certificata, oppure di posta elettronica ordinaria e il numero di telefono (per sms, whatsapp, messenger o simili), dove ricevere la convocazione. A tal fine, i consiglieri sottoscrivono l'Accordo il cui schema è allegato al presente.
6. Quando per impedimenti tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato a mani in forma cartacea ai consiglieri o secondo le modalità e le regole previste dall'art. 139 del c.p.c.
7. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie è comunicato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione. Per il computo dei giorni, naturali e consecutivi, si esclude sempre il giorno di comunicazione dell'avviso⁷.
8. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte all'ordine del giorno le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

⁷ Art. 155 co. 1 CPC: nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.

9. Tutte le altre sedute di Consiglio hanno carattere straordinario e il relativo avviso di convocazione è comunicato almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione. Per il computo dei giorni, naturali e consecutivi, si esclude sempre il giorno di comunicazione dell'avviso.

Articolo 13 - Urgenza ed integrazioni

1. In caso di convocazione per motivi d'urgenza, ovvero nel caso si debbano iscrivere all'ordine del giorno già trasmesso nuovi argomenti urgenti, l'avviso di convocazione può essere comunicato non meno di ventiquattro ore prima della riunione. In tale ipotesi, la trattazione delle deliberazioni urgenti può essere differita al giorno seguente, su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 14 - Documentazione

1. Le proposte di deliberazione e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria all'atto della convocazione.

2. Le proposte di deliberazione e i documenti delle riunioni d'urgenza, o riferibile ad argomenti urgenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Articolo 15 - Prima convocazione

1. Il Consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei componenti.⁸ Nel computo è compreso il Presidente.

2. Il Presidente apre i lavori all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

3. Il Segretario Comunale accerta, mediante appello, il numero dei consiglieri presenti. Quando non sia raggiunto il numero legale, l'appello è ripetuto dopo trenta minuti.

4. Ripetuto l'appello, se il Segretario Comunale constata l'assenza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta, ne fa dare atto a verbale e congeda i consiglieri intervenuti.

5. Dopo l'appello e l'avvio della seduta, il numero legale dei consiglieri si presume salvo verifica disposta d'iniziativa del Presidente o su richiesta espressa di un consigliere presente. Nel caso che dalla verifica risulti un numero di consiglieri presenti inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il Presidente dispone la sospensione temporanea della riunione sino a 10 minuti, dopo di che dispone un nuovo appello dei presenti. Ove da tale

⁸ Art. 38 co. 2 TUEL: il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco e il Presidente della provincia.

appello risulti che il numero dei consiglieri presenti è ancora inferiore a quello richiesto per la legalità della riunione, il Presidente dichiara la seduta deserta per gli oggetti ancora da trattare e votare, ne fa dare atto a verbale e congeda i consiglieri intervenuti.

Articolo 16 - Seconda convocazione

1. Quando la prima riunione sia andata deserta, sia da principio che nel corso della seduta, il Presidente convoca in altra data la riunione, anche con le modalità previste per la convocazione d'urgenza.
2. Per la validità della riunione in seconda convocazione devono essere presenti almeno un terzo dei componenti, senza computare il Sindaco.
3. Per la seduta di seconda convocazione, si applicano le disposizioni previste dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 15.

TITOLO V - Lavori del Consiglio

Articolo 17 - Riunioni pubbliche⁹

1. Di norma, le riunioni del Consiglio sono pubbliche e chiunque può assistere ai lavori.

Articolo 18 - Riunioni segrete

1. Il Consiglio si riunisce in seduta segreta ogniqualvolta siano trattati argomenti che comportino valutazioni e giudizi su persone o comunque concernenti l'operato di persone fisiche, ovvero se, al fine della deliberazione, sia necessario il trattamento anche parziale di dati personali e sensibili.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono indicati nell'ordine del giorno.

3. Quando nella discussione in seduta pubblica vengano espressi giudizi e valutazioni concernenti persone, il Presidente invita i consiglieri a chiudere il dibattito, senza ulteriori interventi.

4. Il Consiglio, su proposta del Sindaco o di un consigliere, può sempre deliberare la trasformazione della seduta pubblica in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente cura l'uscita dall'aula del pubblico e subito dopo riavvia i lavori assembleari.

Articolo 19 - Partecipazione degli assessori

1. Gli assessori, anche gli assessori esterni non eletti consiglieri, possono partecipare alle sedute del Consiglio. Sono privi del diritto al voto ma hanno la facoltà, per materie ed oggetti di competenza del proprio assessorato, di illustrare gli argomenti posti all'ordine del giorno e di intervenire nelle relative discussioni.

Articolo 20 - Comportamento dei consiglieri

1. Durante le discussioni, i consiglieri possono esprimere rimproveri, critiche, rilievi, censure, ma senza turbare i lavori, insultare, offendere, oltraggiare, irridere altri convenuti.

2. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori, non attenendosi all'oggetto in discussione, assumendo comportamenti provocatori o lesivi dell'altrui dignità, il Presidente lo richiama formalmente.

3. A partire dal secondo richiamo formale, il consigliere perde il diritto di intervenire, ma conserva il diritto di voto, sino al termine della riunione.

⁹ Art. 38 co. 7 del TUEL: Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

4. Il consigliere che si assenta definitivamente dalla riunione deve, prima di lasciare la sala, darne comunicazione al Segretario perché sia presa nota a verbale.

Articolo 21 - Ordine della discussione

1. I consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il loro gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei seggi viene effettuata di comune accordo tra i gruppi consiliari. In caso di disaccordo decide il Presidente.
2. I consiglieri che intendano partecipare alla discussione ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito, o al termine di un intervento, senza mai interrompere l'intervento di un altro componente del Consiglio.
3. Solo al Presidente è permesso interrompere il consigliere che stia svolgendo il proprio intervento, per invitarlo al rispetto del regolamento, attenersi all'oggetto della discussione ovvero per richiamarlo formalmente.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta e il tema in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli viene tolta la parola e inibito di parlare.
5. Sono vietate le registrazioni con dispositivi privati e devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri.

Articolo 22 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico segue i lavori in silenzio, all'interno degli spazi ad esso dedicati. Non può intervenire o interrompere i lavori. Non può procedere a registrazioni, esporre cartelli, striscioni o far uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni dell'assemblea.
2. Il Presidente esercita i poteri necessari per garantire l'ordine dei lavori avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti della polizia locale o, a richiesta del Presidente, dell'intervento delle Forze dell'ordine, facendo allontanare dall'aula coloro che disturbano la riunione e, se necessario, sospendendo temporaneamente la seduta per consentire il ripristino delle condizioni per il Consiglio di operare regolarmente. Alla ripresa dei lavori, si procede a nuovo appello per la verifica del numero dei consiglieri presenti. Quando non sia raggiunto il numero legale, l'appello è ripetuto dopo dieci minuti. Ripetuto l'appello, se il Segretario Comunale constata l'assenza del numero legale, il Presidente dichiara la seduta deserta per gli oggetti ancora da trattare e votare, ne fa dare atto a verbale e congeda i consiglieri intervenuti.

Articolo 23 - Riunioni aperte

1. Per argomenti di interesse generale per la collettività locale, è facoltà del Presidente procedere alla convocazione di riunioni del Consiglio aperte, nelle quali il pubblico e i rappresentanti di associazioni e istituzioni possono partecipare al dibattito.
2. Nel corso delle riunioni aperte, il Consiglio non può assumere alcuna deliberazione, pena la nullità della stessa.
3. Coloro che intendano intervenire nella discussione hanno l'obbligo di registrarsi preliminarmente presso il Segretario Comunale.
4. Al termine dei lavori, il Consiglio aperto prende atto della discussione della quale è redatto un succinto verbale, di estrema sintesi, a cura del Segretario Comunale. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Comunale, è archiviato separatamente rispetto ai verbali delle deliberazioni consiliari.

Articolo 24 - Funzionari e consulenti

1. Il Presidente può invitare alla riunione funzionari dell'ente, consulenti, professionisti ed esperti per relazionare in merito ad oggetti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente, altresì, può invitare l'organo di revisione contabile, rappresentanti di aziende, istituzioni, società di capitali, associazioni, fondazioni, enti costituiti, controllati o partecipati.

Articolo 25 - Ordine e soppressione degli argomenti

1. Il Consiglio procede all'esame degli argomenti seguendo l'ordine del giorno. L'ordine degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o di un consigliere, qualora nessuno si opponga formalmente. In caso di opposizione, decide il Consiglio a maggioranza dei voti, senza discussione.
2. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi né votarsi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione, anche per ragioni di opportunità o convenienza, debba rinviarsi ad altra seduta, possono essere proposte dal Presidente o da un consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
3. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione sull'argomento all'ordine del giorno non può proseguire se non dopo che il Consiglio si sia pronunciato con votazione negativa su di esse.
4. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo la illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione.

5. Nella discussione sulla questione pregiudiziale possono prendere la parola non più di un consigliere di ciascun gruppo consiliare. Ciascun intervento non può superare i cinque minuti.
6. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione, che ha luogo per alzata di mano, e decide il Consiglio a maggioranza dei voti.
7. Le norme contenute nei tre commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva.
8. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Articolo 26 - Comunicazioni

1. In avvio di seduta, il Presidente ha facoltà di effettuare comunicazioni al Consiglio sull'andamento dell'attività dell'amministrazione ovvero su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità locale, compresi il ricordo o la celebrazione di eventi, l'encomio e la commemorazione di persone di pubblico interesse. Le comunicazioni devono essere contenute e avere una durata non superiore a dieci minuti ciascuna.
2. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi e dissentire, un solo consigliere per ciascun gruppo ed ognuno per una durata non superiore a cinque minuti. Al termine, non si svolge alcun dibattito.

Articolo 27 - Sindacato ispettivo

1. L'esame delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni si svolge nella prima riunione utile del Consiglio, seguendo l'ordine di presentazione, quale risulta dal protocollo.
2. A interrogazioni e interpellanze deve essere data risposta, di norma davanti al Consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora non siano programmate riunioni nel termine di trenta giorni, l'amministrazione risponde in forma scritta e comunica la risposta nella prima riunione utile.
3. Nelle riunioni in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali la revisione dello statuto, l'approvazione del bilancio preventivo, l'approvazione del rendiconto, l'adozione o l'approvazione del piano urbanistico generale e delle sue varianti generali, non è ammessa la trattazione degli atti di sindacato ispettivo.

Articolo 28 - Interrogazioni

1. L'interrogazione è la domanda rivolta in forma scritta dal consigliere al Sindaco, all'assessore o all'intera giunta, per avere cognizione di un fatto di interesse per l'amministrazione e per conoscere gli intendimenti della stessa in merito.

2. L'interrogazione è svolta dal consigliere primo firmatario della stessa presente, per un tempo non superiore a cinque minuti. All'interrogazione risponde, in massimo cinque minuti, il Sindaco, oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia. Alla risposta, replica il solo consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti.

3. Quando l'interrogazione abbia carattere motivato d'urgenza può essere presentata dopo la convocazione del Consiglio e sino all'inizio della seduta, dopo l'appello. Il consigliere interrogante presenta il testo sottoscritto al Presidente che pone l'interrogazione all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Il Sindaco, o l'assessore delegato per materia, può dare risposta immediata se dispone delle nozioni necessarie. In caso contrario, risponde in forma scritta all'interrogante entro trenta giorni, se non è fissato prima una nuova seduta di Consiglio.

Articolo 29 - Interpellanze

1. L'interpellanza è la domanda rivolta in forma scritta dal consigliere al Sindaco, ad un assessore o all'intera giunta, al fine di conoscere le motivazioni politiche di determinati atti, comportamenti, azioni, attività, decisioni dell'amministrazione. Allo svolgimento, segue un breve dibattito.

2. L'interpellanza è discussa in Consiglio e illustrata dal consigliere primo firmatario della stessa per un tempo non superiore a dieci minuti. All'interpellanza risponde, in massimo dieci minuti, il Sindaco, oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia. Successivamente, possono intervenire nella discussione tutti gli altri componenti del Consiglio, ciascuno per massimo cinque minuti. Terminata la discussione, replica il solo consigliere interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti.

3. Le interpellanze non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza.

Articolo 30 - Mozioni

1. La mozione è l'atto scritto con il quale il consigliere promuove una deliberazione del Consiglio, su un preciso argomento di competenza del Consiglio. La mozione contiene, anche in forma di allegato, la proposta di deliberazione.

2. La mozione è svolta dal consigliere primo firmatario della stessa. L'esame e la votazione della mozione si svolge secondo la disciplina delle ordinarie deliberazioni.

3. Le mozioni non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza.

4. Le mozioni sono inserite tra i punti all'ordine del giorno se presentate almeno dieci giorni prima rispetto alla data fissata per la seduta di Consiglio, allo scopo di consentire ai responsabili preposti la verifica dell'istruttoria e l'espressione dei pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica.

Articolo 31 - Risoluzioni

1. Il Sindaco, la Giunta ed ogni consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su tematiche di carattere generale o su specifici argomenti connessi con un affare in trattazione.

2. Le risoluzioni sono presentate in forma scritta e vengono discusse e votate durante la prima seduta di Consiglio utile ed impegnano il Consiglio e la Giunta a comportarsi conseguentemente.

Articolo 32 - Emendamenti

1. Gli emendamenti sono istanze di modifica delle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno.

2. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta da ciascun consigliere almeno due giorni prima della riunione, allo scopo di consentire ai responsabili preposti l'espressione dei pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica.

3. Quando l'emendamento sia proposto, per motivate e comprovate ragioni di urgenza, solo all'inizio dell'adunanza o durante la trattazione dell'argomento, in caso di sua ammissione del Presidente, i pareri di regolarità contabile e di regolarità tecnica sono espressi con riserva dal Segretario Comunale. Ove possibile, sono espressi dai responsabili competenti se presenti.

4. Gli emendamenti relativi alle proposte di bilancio previsionale, di variazione dello stesso e di approvazione del rendiconto dell'esercizio sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di contabilità dell'ente.

5. Gli emendamenti possono essere ritirati dal proponente sino a prima della loro votazione e sono votati prima della proposta originaria.

Articolo 33 - Discussione

1. Di norma, relatore delle proposte di deliberazione è il Presidente ovvero l'assessore o il consigliere a ciò delegato dal Presidente stesso.

2. Per le proposte ad elevato contenuto tecnico, il Presidente può incaricare dell'illustrazione il Segretario Comunale ovvero uno o più funzionari dell'ente.

3. Relatori delle proposte avanzate dai consiglieri sono i proponenti stessi. Per le proposte avanzate da più consiglieri, relatore è di norma il primo firmatario.
4. Terminata l'illustrazione da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che chiedono d'intervenire in modo, ove possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
5. Nessun intervento può avere durata superiore ai dieci minuti. Sul medesimo punto all'ordine del giorno, per ciascun Consigliere sono ammessi non più di due interventi, di cui il secondo di durata non superiore ai cinque minuti per rispondere all'intervento di replica del Presidente o di altro consigliere.
6. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato il consigliere a concludere, dopo un minuto gli toglie la parola.
7. Il Presidente, al termine della illustrazione della proposta e degli interventi svolti dai consiglieri, dichiara chiusa la discussione. Seguono le possibili *dichiarazioni di voto* da parte dei capigruppo.
8. I termini temporali di ciascun intervento, previsti dai commi precedenti, sono raddoppiati durante le discussioni relative a Statuto, bilancio preventivo, rendiconto d'esercizio, piani urbanistici generali.

Articolo 34 - Chiusura della riunione

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.
2. Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
3. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

TITOLO VI – Votazioni

Articolo 35 – Principi generali in tema di votazioni

1. Il Consiglio approva le deliberazioni a maggioranza dei voti espressi dai presenti, fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo Statuto.
2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
3. Se una proposta non viene approvata per parità di voti o perché respinta, non può essere oggetto di ulteriore discussione e di votazione nel corso della stessa seduta.
4. Le proposte costituite da diverse parti, titoli, capi, articoli, allegati, ovvero cartografie, planimetrie, schemi, elaborati, possono essere approvate votando preliminarmente ogni singola parte, titolo, capo, articolo, allegato, ovvero cartografia, planimetria, schema, elaborato che componga la proposta. Al termine, il Consiglio approva la proposta votando la stessa nella sua interezza.
5. La votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'affare o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso.
6. La votazione sulla proposta di sospensione di un affare si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa, per non più di cinque minuti, il Presidente ed un consigliere per ogni gruppo.
7. Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - a) emendamenti soppressivi;
 - b) emendamenti modificativi;
 - c) emendamenti aggiuntivi;
8. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Articolo 36 – Votazione palese

1. I consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano.

Articolo 37 - Votazione per appello

1. Si procede a votazione per appello nominale quando tale modalità sia prevista dalla legge, dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente, del Sindaco o di almeno tre consiglieri.
2. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono dichiarandosi favorevoli o contrari alla proposta di deliberazione.

Articolo 38 - votazione segreta

1. I consiglieri votano a scrutinio segreto nei casi seguenti:
 - a. per l'approvazione di un oggetto discusso in seduta segreta;
 - b. quando il Consiglio debba procedere all'elezione di rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende o istituzioni e in ogni altro caso in cui la votazione riguardi la nomina, l'elezione o la designazione di persone fisiche;
 - c. se la votazione segreta sia prevista dalla legge;
 - d. quando il Consiglio, su proposta del Presidente, del Sindaco ovvero di almeno tre consiglieri, abbia optato per la votazione segreta di un qualunque oggetto.
2. In caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente nomina tre consiglieri scrutatori, dei quali almeno uno appartenente ai gruppi di opposizione.
3. I consiglieri che intendano astenersi dalla votazione devono comunicarlo preventivamente.
4. Terminata la votazione, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, al computo dei voti e quindi comunicano al Consiglio il risultato.
5. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, dato dai consiglieri presenti meno quelli astenuti. I consiglieri che lasciano la scheda in bianco sono comunque computati come votanti.
6. Nel caso di irregolarità, quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Articolo 39 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio¹⁰.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa sempre in forma palese per alzata di mano.
3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono perfette, eseguibili ed esecutive, pur in assenza di pubblicazione¹¹.

¹⁰ Art. 134 co. 4 TUEL: nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

¹¹ La 4^a Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 23 febbraio 2009 n. 1070 ha stabilito che l'organo collegiale, approvando l'immediata eseguibilità della deliberazione, rimuove "ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti di detto atto (ovvero della sua temporanea inefficacia o - meglio - inoperatività in pendenza dell'affissione)".

TITOLO VII - Verbali

Articolo 40 - Verbali

1. Il verbale della deliberazione è l'atto pubblico, in formato digitale, con il quale il Segretario Comunale documenta la volontà espressa dal Consiglio. Il verbale reca, in particolare, l'oggetto delle singole deliberazioni e l'esito delle votazioni, precisando i consiglieri favorevoli, i contrari e gli astenuti. Il verbale riporta altresì i fatti, le operazioni e la sintesi degli interventi dei presenti, rilevanti e utili a documentare l'iter di formazione della volontà collegiale.
2. Il verbale delle deliberazioni assunte in seduta segreta è steso ed archiviato con modalità che tutelano le ragioni di riservatezza che hanno giustificato la segretezza della discussione.
3. Il verbale delle deliberazioni è firmato dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Articolo 41 - Deposito ed approvazione

1. I verbali delle deliberazioni sono registrati in ordine cronologico e depositati in formato digitale nell'archivio comunale.
2. Di norma, ma non obbligatoriamente, i verbali delle deliberazioni sono approvati dal Consiglio nella prima seduta successiva. L'eventuale approvazione ha valenza meramente politica, essendo tali atti già perfetti ed esecutivi qualora siano stati pubblicati all'albo online, ovvero sia stata dichiarata la loro immediata eseguibilità.
3. Il consigliere che ravvisi nel verbale un'errata trascrizione o un'errata interpretazione del proprio pensiero, può chiedere al Consiglio di deliberare l'iscrizione della rettifica, in sede di approvazione dei verbali. La rettifica è annotata sul verbale di approvazione dei verbali della seduta precedente.

TITOLO VIII - Consiglieri

Articolo 42 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta al Consiglio comunale¹².
2. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa presentando proposte di deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio oppure di emendamento agli oggetti già all'ordine del giorno.
3. I consiglieri, inoltre, esercitano il diritto di iniziativa presentando interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.

Articolo 43 - Diritto di convocazione

1. I consiglieri, che rappresentino almeno un quinto di quelli assegnati, possono chiedere la convocazione del Consiglio¹³ per discutere argomenti di competenza del Consiglio.
2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione della domanda al protocollo, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai consiglieri.
3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione, previa diffida, provvede il prefetto¹⁴.

Articolo 44 - Diritto d'informazione

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici e da Aziende, Istituzioni, Società, Enti dipendenti dal Comune tutte le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
2. Il diritto di informazione è esercitato dai consiglieri durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici preposti.
3. I consiglieri sono sempre tenuti al segreto, circa le notizie e le informazioni che apprendono in ragione del loro mandato, nei casi specificatamente determinati dalla legge¹⁵.

¹² Art. 43 co. 1 TUEL: i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio [...] e di presentare interrogazioni e mozioni.

¹³ Art. 39 co. 2 TUEL: il Presidente del Consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Sindaco o il Presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

¹⁴ Art. 39 co. 5 TUEL: in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

¹⁵ Art. 43 co. 2 TUEL: consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 45 - Diritto di accesso agli atti

1. I consiglieri, per espletare il loro mandato, hanno diritto di accedere agli atti ed ai documenti formati o solo detenuti dagli Uffici del Comune, da Aziende, Istituzioni, Società e da ogni altro Ente o organismo dipendente dal comune stesso.
2. I consiglieri hanno diritto d'accesso a tutti gli atti, fatti salvi i casi di esclusione normativamente previsti, senza alcun obbligo di motivare la richiesta se non per ragioni connesse allo svolgimento del mandato. Non sono ammesse richieste generiche, emulative, massive o comunque esplorative che si sostanziano in una pretesa di controllo generalizzato sull'attività dell'Amministrazione interessata o dell'ente.
3. Il diritto di accesso è esercitato dai consiglieri durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici, inoltrando una domanda scritta, indirizzata al protocollo dell'ente.
4. Gli Uffici, di norma, consegnano il materiale richiesto dal consigliere, in formato digitale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
5. Gli Uffici non sono tenuti ad elaborare i dati in loro possesso al fine di soddisfare le richieste conoscitive dei consiglieri¹⁶.
6. I consiglieri sono tenuti al segreto, pertanto, è esclusa la notifica ai controinteressati¹⁷.

Articolo 46 - Doveri di partecipazione

1. Il consigliere è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione motivata deve essere prodotta al Presidente e al Segretario Comunale, preferibilmente ma non necessariamente, prima della seduta.
3. I consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive, sono assoggettati al procedimento di decadenza come disciplinato dalla normativa vigente.
4. L'assenteismo politico, quale manifestazione delle prerogative di ciascun consigliere, non è causa di decadenza se il consigliere che lo pratica abbia dato preventiva comunicazione scritta al Sindaco, al Presidente ed ai Capi dei gruppi consiliari.

¹⁶ Si veda l'articolo 2 comma 2 del DPR 184/2006 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

¹⁷ Art. 43 co. 2 TUEL: consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Articolo 47 - Dovere di astensione

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri, di parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o parenti e affini, dello stesso, sino al quarto grado¹⁸.
3. I consiglieri obbligati o che liberamente intendano astenersi e assentarsi, ne informano il Segretario Comunale per la registrazione a verbale.

¹⁸ Art. 78 co. 2 TUEL: gli amministratori [...] devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

TITOLO IX - Commissioni consiliari

Articolo 48 - Commissioni

1. Il funzionamento delle Commissioni consiliari, permanenti e speciali, è disciplinato dal presente Titolo¹⁹.
2. Sono permanenti le Commissioni, composte unicamente da consiglieri, che svolgono attività consultiva, non vincolante, in favore del Consiglio comunale per la durata del mandato amministrativo. Sono speciali le Commissioni aventi compiti di controllo e garanzia ovvero poteri di indagine secondo la normativa vigente.

Articolo 49 - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio può istituire, con propria deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei membri, una o più Commissioni composte esclusivamente da componenti dell'assemblea, nel rispetto della proporzione tra forze politiche di maggioranza e di opposizione. Il Sindaco può far parte delle Commissioni. La deliberazione di istituzione specifica la funzione, l'oggetto ed i compiti della Commissione.
2. Fatta salva la facoltà di cui al comma 1, in via generale è istituita permanentemente la Commissione consiliare consultiva "Statuto e regolamenti locali", presieduta dal Sindaco, con il compito di formulare un parere sui testi di nuova approvazione, modifica o abrogazione dello Statuto e dei regolamenti comunali. La Commissione "Statuto e regolamenti locali" è costituita nella prima riunione di insediamento del Consiglio.
3. Di norma compongono le Commissioni comunali consultive cinque commissari: tre sono espressione della maggioranza, due in rappresentanza delle opposizioni consiliari.
4. In ogni caso, il numero dei commissari può essere modificato in aumento o diminuzione con la deliberazione istitutiva per assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti in Consiglio, garantendo la maggioranza in Commissione ai gruppi di maggioranza consiliare.
5. Delle Commissioni consiliari non possono far parte soggetti esterni al Consiglio. E' comunque ammessa la partecipazione alle riunioni da parte di funzionari dell'ente o di soggetti esterni al Consiglio, in qualità di esperti, con il compito di esprimere pareri in ordine agli oggetti sottoposti all'esame della Commissione, ma senza diritto di voto.

¹⁹ Art. 38 co. 6 del TUEL: Quando lo statuto lo preveda, il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Articolo 50 - Designazioni e nomina

1. La designazione dei componenti delle Commissioni consiliari compete ai capi dei gruppi consiliari che provvedono, separatamente, ciascuno per la propria quota di designazioni, con comunicazioni indirizzate al Presidente del Consiglio. La revoca e la sostituzione, sempre ammissibile, di uno o più commissari avviene con le medesime modalità.
2. Alla nomina si procede a seguito di elezione con votazione segreta dopo la fase della designazione di cui al comma 1.

Articolo 51 - Attribuzioni

1. Le Commissioni consiliari permanenti svolgono attività consultiva e propositiva nei confronti degli organi dell'ente. Hanno la facoltà di presentare proposte di deliberazione al Consiglio.
2. Le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato ad adottare deliberazioni sono preventivamente esaminate dalle Commissioni permanenti competenti per materia. I pareri delle Commissioni sono obbligatori e non vincolanti.
3. Nei casi previsti dal secondo comma, si prescinde dal parere ove lo stesso non sia reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della Commissione o, nei casi di urgenza da dichiararsi espressamente, entro cinque giorni dalla stessa data di ricezione della richiesta.

Articolo 52 - Organizzazione

1. Ciascuna Commissione, nella seduta di insediamento, prima di svolgere qualsiasi altro adempimento elegge in proprio seno il Presidente.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno, cura la convocazione della Commissione con il supporto degli uffici, dirige i lavori del collegio.
3. La verbalizzazione è curata dal Segretario dell'ente o da un funzionario delegato.
4. Le sedute sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.

Articolo 53 - Convocazione

1. Il Presidente convoca le riunioni della Commissione mediante avviso inoltrato almeno tre giorni prima la data fissata per la riunione a ciascun componente, indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. La convocazione della Commissione può essere richiesta da due componenti, ovvero dal Sindaco, in forma scritta da presentare al protocollo dell'ente e recante gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Nel caso, la

Commissione si riunisce entro dieci giorni dalla richiesta che ne costituisce ordine del giorno.

3. Le riunioni sono convocate a mezzo di posta elettronica certificata. Le riunioni possono essere convocate mediante posta elettronica ordinaria, ovvero con un messaggio inoltrato attraverso la rete telefonica mobile o il web (sms, whatsapp, messenger o simili) qualora i componenti approvino dette modalità di convocazione. In tale ipotesi, la convocazione è inoltrata ai recapiti indicati dal consigliere nell'Accordo di cui all'art. 12.

Articolo 54 - Deliberazioni

1. Le Commissioni adottano le proprie deliberazioni su pareri, relazioni o proposte di delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. Di norma, il voto viene espresso in forma palese alzando la mano. Il voto in forma segreta viene espresso qualora la deliberazione riguardi stati, fatti, qualità inerenti a persone.

Articolo 55 - Verbalizzazione

1. Il segretario della Commissione cura la verbalizzazione dei lavori. I verbali recano la data della riunione, i presenti, gli assenti, l'esito delle votazioni, il contenuto succinto delle deliberazioni ed i relativi allegati.

2. Il verbale reca in calce la firma del Presidente e del segretario.

Articolo 56 - Pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e chiunque può assistervi²⁰. Si svolgono in forma segreta, qualora gli argomenti riguardino stati, fatti, qualità inerenti a persone, gruppi ed imprese per i quali tutelare la riservatezza.

2. Alle sedute possono essere invitati, per relazionare sugli argomenti in discussione, i funzionari e i dipendenti dell'ente, esperti e professionisti esterni, il Sindaco, l'assessore competente o il consigliere delegato quando non facciano parte della Commissione.

Articolo 57 - Compensi

1. Per la partecipazione ai lavori, i componenti delle Commissioni non percepiscono indennità, gettoni di presenza o altre retribuzioni di sorta.

²⁰ Art. 38 co. 7 del TUEL: Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Articolo 58 – Commissioni speciali

1. Il Consiglio ha facoltà di istituire, su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri membri, Commissioni di controllo e garanzia e Commissioni di indagine, composte esclusivamente da componenti dell'assemblea, nel rispetto della proporzione tra forze politiche di maggioranza e di opposizione²¹.
2. Il Consiglio, con la deliberazione istitutiva della Commissione speciale di controllo e garanzia, ovvero di indagine, definisce:
 - a. il numero dei componenti, non superiore a cinque, assicurando il principio di proporzionalità tra gruppi consiliari;
 - b. l'oggetto, le finalità, i compiti ed i poteri (compresa la possibilità di acquisire la documentazione ritenuta necessaria, nonché di sentire Amministratori e Responsabili del Comune e degli Enti partecipati) attribuiti alla Commissione speciale ed eventualmente la durata della stessa;
 - c. che, nel caso delle Commissioni di controllo e garanzia, la presidenza sia riservata ad esponenti dei gruppi consiliari di opposizione;
 - d. ogni altro elemento utile al funzionamento della Commissione speciale.
3. Le Commissioni di garanzia e controllo assolvono a compiti e attribuzioni consultive, propositive o referenti connesse a questioni di carattere particolare o speciale, oggetto di studio, che sono individuate di volta in volta al momento della costituzione delle stesse, nelle materie di competenza del Consiglio comunale. La Commissione di indagine svolge attività conoscitiva e di miglior accertamento su argomenti ritenuti di particolare interesse per la collettività locale o sull'attività dell'amministrazione.
4. La Commissione speciale termina i lavori con l'approvazione di una relazione conclusiva da presentare al Consiglio nella quale vengono illustrate le risultanze degli accertamenti espletati, nonché una proposta finale. Nella prima seduta successiva al deposito degli atti, il Consiglio comunale adotta le decisioni conseguenti.
5. Salvo quanto previsto dalla deliberazione istitutiva, trovano applicazione in quanto compatibili tutte le norme previste nel presente Titolo.

²¹ Art. 44 del TUEL: 1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite

TITOLO X - Sedute in videoconferenza

Articolo 59 - Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza e in forma mista, nonché la registrazione audio e video delle riunioni "in presenza", allo scopo di favorire la partecipazione dei consiglieri comunali alle attività afferenti all'esercizio del proprio mandato attraverso la disciplina delle modalità di utilizzo degli strumenti tecnologici in grado di garantire il collegamento da remoto alle sedute del Consiglio comunale, nel caso in cui circostanze di carattere generale o temporanee condizioni personali ne possano impedire la presenza fisica presso le sedi istituzionali dell'Ente.

Articolo 60 - Modalità di riunione

1. Il Consiglio comunale può riunirsi, oltreché in modalità tradizionale "in presenza" che richiede la partecipazione fisica dei componenti presso la sede municipale, previa disponibilità e funzionamento del sistema informatico:

a) con la partecipazione in videoconferenza di tutti o parte dei componenti, collegati da remoto, ove ricorrano esigenze di carattere generale di tutela dell'incolumità o della salute pubblica oppure sia stato dichiarato uno stato di emergenza;

b) in forma mista, con alcuni componenti "in presenza", presso la sede municipale, ed altri in collegati da remoto in videoconferenza, ove sussistano in capo ai singoli Consiglieri comprovate temporanee condizioni personali che impediscano la presenza fisica in seduta, riconducibili a motivi di salute o impegni istituzionali di rappresentanza direttamente connessi all'esercizio del mandato. Il collegamento da remoto deve essere espressamente richiesto dal Consigliere interessato almeno 24 ore prima dell'ora di avvio della seduta, dichiarando sotto la propria personale responsabilità la sussistenza di una delle condizioni personali previste per l'accesso telematico.

2. Nel caso della riunione in forma mista, di cui alla lett. b), del Consiglio, il Presidente ed il Segretario del collegio devono comunque partecipare "in presenza" presso il Municipio.

Articolo 61 - Videoconferenze del Consiglio

1. Le riunioni in videoconferenza o in forma mista possono essere registrate e, in quanto pubbliche, i relativi files audio e video sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti e sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

2. Gli stessi files possono essere resi noti anche attraverso le piattaforme di social-media (quali, a titolo di esempio: Facebook, YouTube, ecc.).
3. Le riunioni in videoconferenza o in forma mista possono essere rese accessibili durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, anche via web a mezzo delle piattaforme di social-media.
4. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente.
5. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla modalità in videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

Art. 62 - Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Articolo 63 - Dei lavori

1. Il Segretario Comunale svolge l'appello in avvio di seduta.
2. Il Segretario accerta, tramite l'audio ed il video, l'identità del componente, al quale potrà anche essere chiesto di esibire un documento di identità.

3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. L'appello potrà essere ripetuto nel corso della riunione, per accertare continuità e qualità della connessione di tutti i partecipanti, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
5. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale. Pertanto, qualora fosse necessario provvedere con votazione segreta, la deliberazione dovrà essere discussa e votata con modalità tradizionale "in presenza".
6. In caso di problemi di connessione imputabili al gestore del sistema informatico centrale e/o a carattere generale, che impediscano la corretta funzionalità, la seduta regolarmente aperta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente comunque non superiore a venti minuti. Non appena ripristinata l'efficienza del sistema, la seduta riprenderà mediante nuovo appello dei presenti. Laddove non si verifichi il ripristino del collegamento nel tempo di pausa stabilito, effettuato l'appello la seduta riprende in assenza dei consiglieri impossibilitati al collegamento da remoto.
7. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale, evitando situazioni che possano compromettere un'efficiente connessione. E' onere dei soggetti sopra richiamati dotarsi di un collegamento efficiente e di un dispositivo correttamente funzionante, attivando la videocamera, garantendo e mantenendo l'inquadratura del proprio volto. E' espressamente vietato collegarsi in movimento o da luoghi pubblici.
8. Alle sedute in videoconferenza si applicano, per quanto compatibili, le norme previste dagli altri Titoli del presente regolamento.

Articolo 64 - Tutela della privacy

1. In caso di registrazione, il Presidente del Consiglio, in avvio di seduta, rammenta ai partecipanti che i lavori sono registrati, che i files audio e video saranno resi noti mediante pubblicazione e, ove previsto, che i lavori sono diffusi in diretta streaming per assicurarne la massima trasparenza e la pubblicità.
2. La trasparenza e la pubblicità dei lavori consiliari sono finalità di rilevante interesse pubblico a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), che giustificano la registrazione e la diffusione dell'audio e del video delle riunioni.
3. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video deve essere sospesa, così come è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

Articolo 65 - RegISTRAZIONI delle riunioni in presenza

1. Quando il Consiglio si riunisce in modalità tradizionale "in presenza", i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming attraverso l'impianto installato nell'aula dedicata alle sedute dell'assemblea.
2. Nell'aula sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio ed il conseguente trattamento dei dati personali a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018).
3. Il Presidente del Consiglio in avvio di seduta rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati, che i lavori sono diffusi in diretta streaming e che i files audio e video verranno pubblicati.
4. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico. Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte delle televisioni locali e nazionali.
5. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti e sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

TITOLO XI - Disposizioni finali

Articolo 66 - Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto si fa invio alla legge nazionale ed in particolare al decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica la normativa sopravvenuta.

Articolo 67 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene efficace la deliberazione d'approvazione.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni precedente disposizione o provvedimento disciplinante il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.